



L'ascertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 5 febbraio 2025 n.2863, conferma la decisione della Corte di Appello di Firenze che aveva rigettato la richiesta risarcitoria dei congiunti di una paziente deceduta, in quanto la **condotta pur negligente dei sanitari non si poneva come causa determinativa**, secondo il criterio del *“più probabile che non”*, **della conseguente morte per infarto del miocardio**, avendo gli stessi consulenti tecnici affermato che *“la sopravvivenza della signora, anche in caso di tempestivo invio di una ambulanza attrezzata con medico a bordo, in risposta alla prima telefonata, non fosse più probabile dell’ipotesi opposta, cioè che ella decedesse per la improvvisa e grave condizione morbosa”*.

La Corte di Cassazione infatti rammenta, richiamando il proprio precedente insegnamento (cfr. Cass. n. 25119/2017; Cass. n. 2472 / 2021; Cass. n. 19372/2021; Cass. 21530/2021; Cass. n. 16199/2024) che: *“in materia di responsabilità per attività medicochirurgica, l’ascertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva”* da compiersi secondo la regola del *“più probabile che non”*• ovvero della *“evidenza del probabile”*• *“si sostanzia nella verifica dell’eziologia dell’omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l’agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire, o meno, l’evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità statistica o pascaliana), ma anche all’ambito degli elementi di conferma e, nel contempo, nell’esclusione di quelli alternativi, disponibili nel caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)”*.

A siffatto principio si è attenuta -secondo la valutazione della Suprema Corte- il giudice di merito, dando contezza della **insussistenza del nesso causale tra la condotta**, pur negligente, degli operatori sanitari e **il decesso della paziente** (tema di prova, questo, facente carico agli attori: tra le tante, Cass. n. 28991/2019), facendo leva sulle conclusioni della CTU, che, in base ad una complessiva lettura coerenziatrice, davano evidenza, secondo il criterio del *“più probabile che non”*• e alla stregua della c.d. probabilità logica (e non meramente statistica), dell’anzidetto esito negativo.



Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

07 Feb 2025